

## **ADDENDUM**

**ALLA CONVENZIONE PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), ai sensi**

**dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre**

**2000 n. 388 - ID2203 –CIG 8108383154**

**tra**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

**e**

**Infocert S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma, capitale sociale Euro 17.704890,00=. Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07945211006, P. IVA 079452111006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Marco e Marcelliano 45, in persona dell'Amministratore Delegato, Direttore generale e legale rappresentante Dott. Danilo Cattaneo, giusta poteri allo stesso conferiti da Consigli di Amministrazione InfoCert (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

Congiuntamente anche le "**Parti**"

### **preMESSO che**

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 23/01/2021, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinatori di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di Servizi di



Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;

- il massimale della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, e all'art. 2, comma 1, lett. f), della Convenzione medesima, è pari a € 10.320.848,00;
- il massimale della suddetta Convenzione in data 10 giugno 2022 è già stato oggetto di ampliamento del 50%, per un valore pari ad euro 5.160.424,00, ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Disposizioni in materia di spesa pubblica” in combinato disposto con l'art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
- alla data del 28 marzo 2023 si è riscontrata un'erosione del massimale del 100,38%, pari cioè a Euro 13.539.385,32;
- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;
- in proposito, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, comma 4, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), (richiamati peraltro anche dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente:
  - si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile a causa della situazione pandemica correlata al COVID-19. I servizi di Posta elettronica certificata hanno visto un incremento massiccio del loro utilizzo e della loro adozione da parte di tutta la Pubblica Amministrazione, in tutti i settori



e non solo in ambito sanitario, tanto che anche il citato ulteriore incremento del 50% correlato agli interventi normativi citati ai punti precedenti, risulta completamente eroso. Fattori eccezionali come quelli indicati, con la situazione conseguente, non erano prevedibili al momento della pubblicazione della gara avvenuta in data 05 dicembre 2019. Si sottolinea, inoltre, che il servizio di Posta elettronica certificata è un servizio essenziale per il funzionamento di tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'erogazione dei servizi al cittadino e la realizzazione di attività collaterali a supporto delle progettualità finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) in particolare per i soggetti attuatori;

- l'incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto;
- l'incremento del massimale di due quinti (40%), già espressamente previsto nella lex specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore, non supera il 50% del valore originario del massimale medesimo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

***Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse**



1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

## **Articolo 2**

### **Variazione del massimale della Convenzione**

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 2, comma 1, lett. f), della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 4, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo di Euro 4.128.339,20, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 19.609.611,20.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito all'articolo 8 della Convenzione.
3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

## **Articolo 3**

### **Validità ed efficacia dell'addendum**

1. Il presente addendum è valido ed acquista efficacia alla data di invio a mezzo PEC del documento sottoscritto dal Fornitore a Consip S.p.A.



#### **Articolo 4**

##### **Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, a fronte dell'incremento del massimale, il Fornitore integrerà: i) la garanzia n. 5387.01.27. 2799802908 del 12/11/2020, rilasciata da Sace BT S.p.A. in favore delle Amministrazioni Contraenti, e successiva appendice 1 rilasciata in data 22/07/2022, fino all'importo complessivo di Euro 3.761.556,08 (tremilionisettecentosessantunomilacinquecentocinquantasei/08 Euro); mantenendo ferme ed invariate tutte le condizioni delle garanzie già presentate.
2. Il suddetto documento dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento della presente, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 5**

##### **Clausola finale**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**CONSIP S.p.a.**  
ing. Cristiano Cannarsa

**IL FORNITORE**  
...

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.,



dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

Articolo 3 – Validità ed efficacia dell'addendum

Roma, lì \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

...